



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Giampiero Maria GALLO	Presidente f.f., Relatore
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 25 giugno 2026;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 148-*bis* del Tuel, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la propria deliberazione n. 100/2025, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025, prevedendo l'esame del rendiconto 2024 degli enti locali;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

TENUTO CONTO altresì della propria deliberazione n. 50 del 1° aprile 2026 con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2026;

VISTE le "linee-guida" per la redazione della relazione inerente al rendiconto 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 10 marzo 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la nota n. 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2024;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione dell'**Amministrazione provinciale di Arezzo (AR)** in ordine al rendiconto 2024;

VISTE la richiesta istruttoria (prot. n. 8649/2025), le note di risposta dell'Amministrazione provinciale di Arezzo (prot. n. 1089/2026 e n. 3249/2026) e la relativa documentazione allegata;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sul rendiconto 2024, inviate all'Ente in data 9 giugno 2026 (prot. n. 3272/2026) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 15 giugno 2026;

CONSIDERATO che l'Amministrazione provinciale di Arezzo a seguito delle osservazioni conclusive del Magistrato istruttore, non ha trasmesso alcuna memoria di contraddittorio;

VISTA l'ordinanza n. 19/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, Cons. Giampiero Maria Gallo;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-*bis* Tuel, introdotto

dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

L'art. 1 comma 166 citato prevede, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, il rendiconto 2024 dell'**Amministrazione provinciale di Arezzo (AR)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te., nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP.

A seguito dell'esame dei dati rappresentati nei documenti contabili dell'ente, è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 8649/2025) e l'Amministrazione, con note prot. n. 1089/2026 e n. 3249/2026, forniva le precisazioni richieste.

A conclusione dell'analisi istruttoria il Magistrato istruttore ha ricostruito il quadro finanziario dal quale sono emerse alcune irregolarità rappresentate all'ente con la nota di osservazioni finali (nota prot. n. 3272/2026), in riferimento alla quale l'Amministrazione non ha trasmesso alcuna memoria di contraddittorio;

2. L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica.

Considerate le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella

documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

La Sezione, valutati dunque gli esiti del quadro istruttorio complessivo, conclude il controllo con la segnalazione delle seguenti criticità e irregolarità sul rendiconto 2024 che danno luogo a specifica pronuncia di segnalazione.

Rendiconto 2024

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 35.146.113,83 euro, a fronte del quale l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per 2.711.341,38 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.121.284,58 euro, a fondo contenzioso per 425.150,93 euro e ad altri accantonamenti per 164.905,87 euro), delle quote vincolate per 31.702.948,90 euro e destinate ad investimenti per 149.213,10 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo positivo per 582.610,45 euro.

Nella ricostruzione della Sezione, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2024 è stato confermato in 35.146.113,83 euro, tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'Ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024.

In particolare, è stata rilevata una non corretta determinazione della quota accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultata sottostimata per un importo pari a 30.109,71 euro. Dall'analisi del prospetto di calcolo trasmesso in sede di compilazione del questionario è emerso, infatti, che l'Ente ha considerato fra le entrate di dubbia e difficile esazione, le poste riferite al Canone unico patrimoniale distintamente rispetto a quelle relative alla Tassa occupazione spazi e aree pubbliche e agli impianti pubblicitari. In altri termini ha provveduto a calcolare la percentuale di smaltimento dei residui del quinquennio 2020/2024 e il relativo complementare a 100, per ciascuna delle tre voci sopra indicate, definendo tre distinte quote di accantonamento. Con particolare riferimento alla voce di entrata relativa al Canone unico patrimoniale (CUP), il conteggio è stato effettuato sulla base delle sole annualità 2023 e 2024, in assenza di dati riferiti alle restanti annualità del quinquennio interessato, trattando pertanto tale entrata come se fosse di nuova istituzione. A tale riguardo, va precisato che il CUP è stato istituito dalla legge 160/2019, ed è operativo dal 1° gennaio 2021. Esso ha sostituito la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari; non si tratta quindi di una nuova fonte impositiva "in senso sostanziale", ma di un accorpamento e riordino di entrate preesistenti.

Ne consegue che, ai fini del FCDE, la serie storica deve essere ricostruita cumulando i dati delle entrate sostituite, non potendo il canone essere qualificato come nuova entrata. Infatti, il trattamento come entrata nuova è previsto solo quando manca qualsiasi serie storica attendibile, fattispecie che nel caso in esame non ricorre.

Pertanto, la circostanza addotta dall'Ente in sede istruttoria, secondo la quale ad oggi risulta riscossa quota parte dei residui complessivamente considerati a tali fini, non incide sulla quantificazione del fondo al termine dell'esercizio 2024 ma rileva

esclusivamente ai fini delle determinazioni degli esercizi successivi, rientrando comunque nell'andamento fisiologico dell'evoluzione della riscossione.

Per quanto sopra rappresentato, il ricalcolo dell'accantonamento effettuato cumulando i dati riferiti alle tre voci di entrata, ha condotto alla determinazione di un complementare a 100 pari all'89,32 per cento, che, applicato ai residui esistenti al 31/12/2024, complessivamente pari a 292.177,86 euro, determina un accantonamento minimo da considerare congruo per tale voce di entrata pari a 260.973,26 euro, con un incremento di 30.109,71 euro rispetto all'importo accantonato dall'Ente (pari a 230.863,55 euro).

Conseguentemente, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato dall'ente nel rendiconto 2024, deve essere incrementato di pari importo e viene rideterminato in 2.151.394,29 euro, anziché in 2.121.284,58 euro come originariamente approvati dall'Ente.

In esito a quanto complessivamente sopra esposto, confermando la parte vincolata del risultato di amministrazione 2024 in 31.702.948,90 euro e la quota destinata a investimenti in 149.213,10 euro, la quota accantonata deve essere complessivamente rideterminata in 2.741.451,09 euro, con un incremento rispetto a quanto accertato dall'Ente (i.e. 2.711.341,38 euro) di 30.109,71 euro. Conseguentemente, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 552.500,74 euro anziché pari a 582.610,45 euro, con un peggioramento di 30.109,71 euro (determinato nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'Ente (cfr. tab. 1).

Tab.1 - Risultato di amministrazione 2024

31/12/2024	Accertato dall'Ente delib. CP 14/2025	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	35.146.113,83	35.146.113,83	-
PARTE ACCANTONATA	2.711.341,38	2.741.451,09	30.109,71
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	2.121.284,58	2.151.394,29	30.109,71
Altri accantonamenti:	440.056,80	440.056,80	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	425.150,93	425.150,93	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	14.905,87	14.905,87	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	-	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	150.000,00	150.000,00	-
Concessione in locazione con clausola di riscatto secondo la formula del "rent to buy" dell'immobile denominato "Ospedale di Santa Maria della Misericordia"	150.000,00	150.000,00	-
PARTE VINCOLATA	31.702.948,90	31.702.948,90	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	979.781,46	979.781,46	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	28.076.975,79	28.076.975,79	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	40.740,25	40.740,25	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.605.451,40	2.605.451,40	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	149.213,10	149.213,10	-
PARTE DISPONIBILE	582.610,45	552.500,74	- 30.109,71

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2024 e relativi allegati

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame del rendiconto dell'esercizio 2024 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

In particolare, è stata rilevata la non corretta determinazione della quota accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

Tale irregolarità ha condotto alla rideterminazione della quota disponibile in 552.500,74 euro, con un peggioramento di 30.109,71 euro rispetto a quanto accertato dall'Ente (*i.e.* 582.610,45 euro).

Quanto rilevato non ha assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comporta, comunque, un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'Ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana ridetermina le poste contabili del rendiconto relativo all'esercizio 2024 nei termini indicati nella presente deliberazione. Ritiene, inoltre, necessario che l'Ente tenga in debita considerazione quanto rilevato con il presente atto nella determinazione degli accantonamenti dei futuri esercizi, al fine di prevenire il reiterarsi dell'irregolarità accertata.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Il Presidente f.f. e Relatore
Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 29 giugno 2026.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)